

Al dirigente scolastico

a mezzo raccomandata a/r

Oggetto: Diffida per atto di culto in orario scolastico

L'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti – UAAR, in persona del suo rappresentante legale, il Segretario nazionale in carica Raffaele Carcano, domiciliata ai fini del presente procedimento in via Ostiense 89, 00154 Roma,

premesse

che l'UAAR è una associazione che ha tra i suoi scopi sociali quello di “*tutelare i diritti civili degli atei e degli agnostici, a livello nazionale e locale, opponendosi a ogni tipo di discriminazione, giuridica e di fatto, nei loro confronti, attraverso iniziative legali e campagne di sensibilizzazione*”, nonché quello di “*contribuire all'affermazione concreta del supremo principio costituzionale della laicità dello Stato, delle scuole pubbliche e delle istituzioni, e ottenere il riconoscimento della piena uguaglianza di fronte alla legge di tutti i cittadini indipendentemente dalle loro convinzioni filosofiche e religiose*” (art. 3 dello statuto dell'associazione, leggibile nel sito www.uaar.it);

che in relazione ai suddetti scopi sociali l'UAAR è stata riconosciuta come Associazione di Promozione Sociale, ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, ed iscritta nel relativo registro nazionale al numero 141 con decreto del Ministero della solidarietà sociale n. 155/II/2007 del 13 luglio 2007, a firma del Direttore generale della Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali;

che la legge n. 383 del 2000, all'art. 27, riconosce alle associazioni di promozione sociale la legittimazione ad agire a tutela degli interessi collettivi concernenti le finalità generali perseguite dall'associazione, e il diritto di intervenire nei procedimenti amministrativi ai sensi dell'art. 9 della legge n. 241 del 1990;

che la medesima legge n. 383 del 2000, all'art. 26, riconosce alle associazioni di promozione sociale il diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui all'art 22, comma 1, della legge n. 241 del 1990 e considera situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari;

premesse altresì

che da notizie giunte alla nostra Associazione ci risulta che in data 28 marzo 2014 presso tutti i plessi scolastici dell'Istituto Comprensivo "Casella" di Pedara (CT), è stata condotta l'urna contenente resti di Karol Wojtyła sorretta da un sacerdote di religione cattolica che indossava i paramenti utilizzati per le occasioni importanti;

che la suddetta urna è stata trasportata in corteo attraverso i corridoi del plesso della scuola

elementare;

che nel plesso della scuola media inferiore, a seguire dopo il corteo, è stato organizzato un “incontro” nell’aula magna tra gli studenti, avente ad oggetto l’urna con i resti di Karol Wojtyla e che all’”incontro” sono stati fatti partecipare anche studenti che non si avvalgono della IRC;

che studenti che non si avvalgono della IRC che si sono rifiutati di assistere all’”incontro” sono rimasti in corridoio senza nessuna attività didattica alternativa;

diffida

l'Istituto Comprensivo "Casella" di Pedara (CT) nella persona del suo Dirigente scolastico, Fernando Rizza, dall’organizzare o dal favorire la partecipazione ad atti di culto in orario scolastico, ricordando a tal proposito come il Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 Art. 311 comma secondo sia chiaro nel ribadire che *“Per dare reale efficacia all’attuazione del diritto di avvalersi o di non avvalersi di insegnamenti religiosi, si provvede a che l’insegnamento religioso **ed ogni eventuale pratica religiosa**, nelle classi in cui sono presenti alunni che hanno dichiarato di non avvalersene, non abbiano luogo in occasione dell’insegnamento di altre materie, né secondo orari che abbiano per i detti alunni effetti comunque discriminanti.”*

Si ricorda la sentenza del TAR per il Veneto, sez. II, del 20 dicembre 1999, n. 2478, che dichiara illegittima la delibera del Consiglio di circolo che disponeva lo svolgimento di attività religiose in orario scolastico. In particolare, con tale ultima decisione, il TAR ha annullato anche la Circolare del Ministro per la Pubblica Istruzione del 13 febbraio 1992, prot. n. 13377/544/MS, nella quale il Ministro affermava di ritenere che «il Consiglio di Istituto ... possa deliberare ... di far rientrare la partecipazione a riti e cerimonie religiose tra le manifestazioni ed attività extrascolastiche previste dalla lettera d) dell’art. 6, d.p.r. 416/74».

richiede

contestualmente, in base alla legge n. 241 del 1990 modificata e integrata dalla legge n. 15 del 2005, copia della delibera autorizzativa del consiglio d’istituto che ha consentito l’attività religiosa in questione e si dichiara disponibile ad anticipare le spese per le copie.

Si avvisa che al reiterarsi di simili episodi l’Uaar provvederà a tutelare i diritti degli studenti non avvalentesi nelle sedi opportune.

Si avvisa inoltre che in mancanza di adeguato riscontro l’Uaar provvederà a interessare dell’accaduto le autorità competenti.

Roma, 1 aprile 2014

Raffaele Carcano

Segretario nazionale UAAR